



ASSOCIAZIONE CULTURALE APS e ODV

RANETWORK ITALIA Per le Minoranze Linguistiche in Italia Legge 482/9933100 Udine – via Baldasseria Bassa, 369 –
codice fiscale 03045390303

1

L'anno 2024, il giorno 1 del mese di giugno alle ore 10:00, si è riunita in seconda convocazione, presso la sede sociale, l'Assemblea degli associati dell'Associazione culturale Aps e Odv "RANETWORK ITALIA Per le Minoranze Linguistiche in Italia Legge 482/99" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica denominazione Associazione
2. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore)
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Jorge Egon Garcia Andriani verbalizza il sig. Muser Battista.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Sul primo punto posto all'odg, viste le richieste dell'Ufficio Regionale Registro unico nazionale del Terzo Settore della Regione Friuli-Venezia Giulia, si rende necessario modificare la denominazione dell'Ente, da Associazione culturale Aps e Odv "RANETWORK ITALIA Per le Minoranze Linguistiche in Italia Legge 482/99" a "Associazione RANETWORK ITALIA Per le Minoranze Linguistiche in Italia Legge 482/99 – APS", in ottemperanza alle norme del codice del terzo settore (CTS). Il presidente richiede di deliberare in tal senso.

L'assemblea, dopo ampia e proficua interlocuzione delibera con voto unanime la modifica di denominazione dell'Associazione in "Associazione RANETWORK ITALIA Per le Minoranze Linguistiche in Italia Legge 482/99 – APS".

Conclusa la discussione sul primo punto all'Odg, si passa al secondo punto, ovvero alla modifica statutaria per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del

Terzo settore) ed anche delle richieste pervenute richieste dell'Ufficio Regionale Registro unico nazionale del Terzo Settore della Regione Friuli-Venezia Giulia. Al termine della lettura dello statuto, il Presidente chiede all'assemblea di approvare la nuova formulazione complessiva dello statuto dell'Associazione.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese il nuovo testo dello statuto della Associazione, che entrerà in vigore dalla data della presente assemblea.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

L'Assemblea delega e conferisce specifico mandato al nuovo Presidente dell'Associazione JORGE EGON GARCIA ANDRIANI affinché provveda alla registrazione nelle forme di legge presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo testo dello statuto così come approvato in data odierna e nella stesura allegata al presente verbale, **chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5, del Decreto Legislativo 117/2017 (codice del Terzo Settore).**

L'Assemblea, inoltre, dà mandato al Presidente di curare tutti gli adempimenti successivi finalizzati all'iscrizione al RUNTS della "Associazione RANETWORK ITALIA Per le Minoranze Linguistiche in Italia Legge 482/99 - APS".

Alle ore 11.00 il Presidente dell'assemblea, esaurita la discussione sui punti all'o.d.g. ed in assenza di altre richieste di intervento, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente ed il segretario danno atto che viene allegato al presente verbale, per farne parte integrante, lo statuto dell'Associazione così come modificato ed approvato dall'assemblea dei soci oggi riunitasi.

Presidente

Jorge Egon Garcia Andriani

JORGE EGON GARCIA
ANDRIANI
04.06.2024 17:53:59
GMT+01:00

Segretario

Muser Battista

BATTISTA MUSER
04.06.2024
17:55:20
GMT+01:00

REGISTRATO A GORIZIA II 07 GIU. 2024

al n. 160 vol. serie 3 Atti Privati

non autenticati.

Liquidati Euro (esente)

Il Funzionario Tributario
Majda Klemše

* firma su delega del Direttore Provinciale
AD INTERIM ZANETTI FRANCESCO

Allegato 1

REGISTRATO A GORIZIA II 07 GIU. 2024

al n. 160 vol. serie 3 Atti Privati

Liquidati Euro STATUTO -

Associazione Ranetwork Italia per le Minoranze Linguistiche in Italia Legge 482/99 - APS

Il Funzionario Tributario
Majda Klemše

* firma su delega del Direttore Provinciale

AD INTERIM ZANETTI FRANCESCO

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Piazza Zorutti n. 15, San Giovanni al Natisone, Udine (UD), quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "Associazione Ranetwork Italia per le minoranze linguistiche in Italia Legge 482/99 - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'Associazione "Associazione culturale APS e ODV Ranetwork Italia per le minoranze linguistiche in Italia Legge 482/99", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199);

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed in particolare lo scopo e le finalità dell'associazione sono i seguenti:

1. l'attività di informazione televisiva e radiofonica e max media per mezzo di qualsiasi piattaforma Multimediali Dvb.T T2 -S2 "TRASMISSIONI RADIOTELEFONICHE E TELEVISIVE VIAETERE ATTIVITÀ DI OPERATORE DI RETE TELEVISIVA IN QUALSIASI AMBITO NAZIONALE O LOCALE, FORNITURA DI SERVIZI INTERATTIVI ASSOCIATI O DI SERVIZI DI ACCESSO CONDIZIONATO SU FREQUENZE TELEVISIVE TERRESTRI, E VIA SATELLITE, ATTIVITÀ RADIOTELEVISIVA EDITORIALE O COMUNQUE ATTINENTE ALL'SPETTACOLO e suoi relativi social, che trasmette 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in streaming audio Video sul sito web Rantv.it e Rantv.net, su Supporti cartacei stampa Giornali on-line e GIORNALI TELEMATICI NON SOGGETTATI ALLA REGISTRAZIONE IN TRIBUNALE L'obbligo di registrazione per il giornale on line e' previsto solo dalla L. n. 62/2001 ai soli fini delle provvidenze economiche. Cassazione 10 maggio 2012 - 13 giugno 2012 n. 23230, al fine di informare e creare consenso in relazione ai punti precedenti;
1. la gestione dei beni di proprietà, che verranno concessi in comodato ad altri enti del terzo settore;
1. la tutela dell'essere umano, donna, uomo o di qualsiasi genere e di ogni specie vivente (animale e vegetale) al fine di migliorare la sua condizione di vita mettendo in atto azioni, scaturiti da progetti e programmi, per produrre e diffondere giustizia sociale, ambientale, economica e culturale per mezzo della creazione di reti sociali che possano generare economia e cultura;
1. la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo e della sua dignità in ogni ambito sociale pubblico o privato, nel suo domicilio, dimora, luogo di lavoro o nei luoghi in cui riceve assistenza sociale e sanitaria pubblica o privata e la tutela e semplificazione della sua accessibilità agli alimenti e all'energia;
1. la lotta a ogni forma di discriminazione, ingiustizia e limitazioni culturali in qualsiasi ambito della società vissuta dall'essere umano. Per questo l'associazione, pur essendo laica, non limita l'espressione o la pratica religiosa della vita privata di nessun socio o di qualsiasi altro individuo e può anche promuovere eventi religiosi di una singola confessione, interconfessionali ed ecumenici. Per lo stesso motivo, l'associazione, pur

essendo apartitica, non limita l'eventuale impegno politico partitico nella vita privata di nessun socio o di ogni altro individuo. L'eventuale candidatura elettorale di qualsiasi socio dell'associazione non confligge con il presente statuto e non obbliga nessun socio a ratificare dimissioni da eventuali cariche associative, qualunque esse siano;

1. La radio e tele diffusione sonora a carattere comunitario Giornali on-line, caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative costituite ai sensi dell'art. 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali auto prodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21.

Art. 4. Al fine del raggiungimento degli scopi e finalità descritti nei punti precedenti l'associazione può promuovere iniziative socio-politico-culturali che coinvolgano le comunità e i singoli cittadini di ogni territorio interessato coinvolgendo o collaborando con le istituzioni: Comune, Provincia, Regione, Governo, Comunità Europea o con ogni singolo rappresentante delle istituzioni. Può intraprendere azioni legali anche intervenendo nei processi legali ai sensi dell'Articolo 91 Codice di procedura penale.

Può svolgere le seguenti attività:

- a) Organizzazione di eventi, convegni, agorà, tavole rotonde, corsi di formazione, workshop, stage, seminari, laboratori, attività didattiche, concorsi, concerti, mostre, dibattiti, organizzazione di viaggi didattici e di promozione del turismo lento e sostenibile, manifestazioni, incontri di qualsiasi genere in conformità con le finalità istituzionali ed eventi nell'ambito di rappresentazioni artistiche musicali, teatrali e cinematografiche e di ogni altra forma di espressione dell'arte;
- b) Organizzazione di stand o gazebo in eventi o luoghi pubblici per la promozione di alimenti provenienti da filiere etiche come quelle tutelate e conformi ai criteri per la lotta al caporalato, all'applicazione degli standard dell'agricoltura naturale e bio, del food sharing, ecc. compresa la diffusione e distribuzione di gadget e oggettistica da commercio equosolidale;
- c) Realizzazione, cura, pubblicazione e diffusione di testi, documenti libri, brochure, cataloghi, materiali digitali, audiovisivi e media, materiali informativi e prodotti di editoria, compresi quelli della carta stampata, radio e tv;
- d) Studi scientifici, ricerche, monitoraggi, sorveglianza ed attività attinenti alle materie ambientali e affini alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini con relativa flora e fauna e alla loro relazione, equilibrio e coesistenza con l'essere umano;
- e) Collaborazioni, consulenze o conduzioni di progetti e attività istituzionali con soggetti privati o di altre associazioni al fine del riuso di oggetti di artigianato, della rigenerazione di apparecchi elettronici e digitali o riuso dei gusci dei mitili, del riciclo e della trasformazione di ogni tipo di materiale, della promozione, educazione e sensibilizzazione all'utilizzo di energie da fonti rinnovabili e alternative a quelle fossili, e allo studio di nuove tecnologie al servizio e al miglioramento della vivibilità

urbana e rurale applicando le politiche della terza rivoluzione industriale, dell'economia circolare, della viabilità e mobilità sostenibile e della cittadinanza scientifica;

- f) Promozione e realizzazione di progetti e attività didattiche e educative nelle scuole pubbliche o private di ogni livello e grado comprese le attività al fine dell'orientamento scolastico;
- g) Promozione e realizzazione di progetti ed attività a tutela dell'individuo e dei suoi diritti nel mondo del lavoro, anche in collaborazione con organizzazioni sindacali, e al contrasto del caporalato e di ogni forma di riduzione in schiavitù degli individui con particolare attenzione ai mestieri agricoli compresi pesca e mitilicoltura e maricoltura in genere;
- h) Promozione e realizzazione di attività sociali con i detenuti nell'ambito di progetti istituzionali;
- i) Promozione e realizzazione di progetti ed attività di soggetti socialmente fragili: minori a rischio, soggetti discriminati per il loro orientamento sessuale, religioso o etnico;
- j) Attività professionale volontaria nei luoghi pubblici, presso domicilio o in strutture dedicate di assistenza sociale, ausiliare medica, socio-sanitaria, infermieristica, di mediazione culturale o di accoglienza immigrati e senzatetto;
- k) Attività e progetti al fine del perseguimento degli scopi e fini dell'associazione nell'ambito di partecipazioni a bandi indetti da enti, soggetti pubblici o privati, di raccolte fondi, finanziamenti, sovvenzioni, donazioni, contributi, sponsorizzazioni, anche con collaborazioni e cooperazioni e protocolli di intesa con enti pubblici o soggetti privati;
- l) Tutte le attività che si integrano a quelle previste da questo statuto, in linea con scopo e finalità dell'associazione, anche se non menzionate, purché non in contrasto con la Costituzione italiana, la Legge italiana e le normative europee.

Le azioni dell'associazione ai fini del perseguimento di scopi, finalità e le relative campagne di sensibilizzazione ed iniziative saranno diffuse tramite l'indirizzo web www.rantv.net e da altri indirizzi web collegati alla home page .Rantv.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. L'Associazione prevede le seguenti categorie di Soci:

- a) Soci fondatori (individui che hanno fondato l'associazione);

- b) Soci sostenitori (organizzazioni o individui che mostrano interesse ai fini e scopi dell'associazione e donano a favore di essa un contributo economico periodico o occasionale);
- c) Soci onorari (individui che godono di popolarità pubblica, italiani o stranieri, mostrano interesse ai fini e scopi dell'associazione promuovendone le attività);
- d) Soci benemeriti (individui che sostengono le attività dell'associazione per mezzo di elargizioni, lasciti, contribuzione e donazioni di valore rilevante);
- e) Soci studenti (studenti, laureandi o laureati che non abbiano superato il 30° anno di età);
- f) Soci ordinari (persone fisiche);
- g) Soci collettivi (altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Quest'ultimo limite quantitativo non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale).

I soci fondatori, ordinari e collettivi sono tenuti a versare una quota annuale pari a euro 20,00 da versare entro il termine del mese in cui sono diventati soci effettivi. Tale quota sarà relativa alle spettanze della quota relativa all'anno in corso che coincide con l'anno finanziario dell'associazione. Le quote annuali vanno rinnovate e quindi versate dal 15 novembre al 15 dicembre e sono valide per l'anno successivo.

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. L'ammissione a socio dell'associazione, ad esclusione della carica di socio onorario e benemerito, avviene previa domanda scritta dell'individuo interessato, con allegato il curriculum vitae. La domanda viene approvata e deliberata dal Consiglio Direttivo. La candidatura a socio onorario e benemerito viene proposta dall'assemblea dei soci e viene approvata e deliberata dal Consiglio Direttivo. I soci onorari e benemeriti sono riconosciuti come soci dell'Associazione a tempo indeterminato.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

I soci che intendono recedere dalla carica di socio dell'associazione devono dare comunicazione scritta o a mezzo pec alla segreteria dell'associazione entro 60 giorni dalla scadenza per il versamento della quota annuale (15 dicembre).

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti approvati nelle assemblee dei soci.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità, ovvero dopo due sollecitazioni non andate a buon fine, cioè senza risposta da parte del moroso previo invio agli indirizzi comunicati dal socio, nell'arco dei successivi 6 mesi dalla scadenza per il versamento della quota annuale (15 dicembre);
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

La qualifica di socio, con successiva esclusione, decade per condotta contraria ai fini e gli scopi dell'associazione o per condotte gravi a cui seguono condanne penali definitive.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta dell'assemblea dei soci. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non

hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;

- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di cinque deleghe. Ciascun socio può essere rappresentato nell'assemblea da un altro socio.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per le operazioni di scissione, fusione e trasformazioni dell'associazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8

giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;

- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.